



## TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

### Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Francesco Vigorito, Presidente del Tribunale di Civitavecchia giusta delega di cui all'atto in premessa, ed il Comune di Canale Monterano nella persona del legale rappresentante Dottor Alessandro Bettarelli, nato il 07/12/1973 a Roma (sostituito per tale atto dall'Assistente Sociale Dott.ssa Cinzia Pulcini giusta delega del 30/08/2021)

si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

#### Attività da svolgere

L'Ente consente che n.5 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente dislocate sul territorio.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

#### Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.

---

---

1. Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini e parchi;
2. Prestazioni di lavoro nell'assistenza a persone anziane, disabili, o che si trovino in una situazione di svantaggio.
3. Prestazioni di lavoro di supporto agli uffici comunali.
4. Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

### Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

### Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

### Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - *quinquies* del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

#### Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

#### Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

#### Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.



#### Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.


Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Civitavecchia, 31 agosto 2021

Il Rappresentante dell'Ente  
  


Il Presidente del Tribunale  
Dott. Francesco Vigorito  

---

  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott. Francesco Vigorito



# COMUNE DI CANALE MONTERANO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Piazza del Campo 9 – C.A.P. 00060 - P. IVA: 02134821004 - C.F.: 80225790585  
Telefono 06.9962401 - 06.99675132 – Fax 06.9962637 - 06.99679280



DELEGA

Il sottoscritto Alessandro Bettarelli nato a Roma il 07/12/1973, CF **BTTLN73T07H501K**  
Sindaco pro tempore del comune di Canale Monterano,

Delega

L'Assistente Sociale del Comune di Canale Monterano Cinzia Pulcini nata a Roma il 18/02/1974 alla firma della **CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ** ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia tra il Tribunale di Civitavecchia ed il Comune di Canale Monterano

Si allega alla presente fotocopia del documento d'identità

Canale 30/08/2021

Il Sindaco


Dottor Alessandro Bettarelli



Imprints of the  
 Index fingers


Firma del titolare  
 [Signature]

CANCELLIAMENTO  
 19-05-2017  
 IL SINDACO



Cognome: **BETARELLI**  
 Nome: **ALESSANDRO**  
 nato il: **07-12-1973**  
 (atto n. 3475 P.1 S.A. 1973)  
 a ROMA  
 Cittadinanza: **Italiana**  
 Residenza: **CANALE MONTEPRANO (RM)**  
 Via: **VIA IRRATI LINEAI 44**  
 Stato civile  
 Professione  
**CONNOTATI E CONTASSAZIONI SALENTE**  
 Statore: **184**  
 Capelli: **CASTANI**  
 Occhi: **CASTANI**  
 Segni particolari: **NESSUNO**

REPUBBLICA ITALIANA  
 COMANDO  
 CANALE MONTEPRANO  
**CARTA D'IDENTITÀ**  
 N. AY 182078  
 DI  
**BETARELLI ALESSANDRO**



Scadenza: **07-12-2027**  
 Diffili:



AY 182078



# COMUNE DI CANALE MONTERANO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 71 Del 30-08-2021

**Oggetto: LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' MESSA ALLA PROVA -  
CONVENZIONE TRA COMUNE DI CANALE MONTERANO E  
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA.**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di agosto alle ore 16:00 e seguenti, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>Bettarelli Alessandro</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Ciferri Stefano</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>A</b>
<b>Pasquali Valeria</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>Piccioni Vilma</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Magagnini Andrea</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Bettarelli Alessandro in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Signor Santopadre Marcello

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
Comunicazione alla Prefettura	N		

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria delibera di giunta n 35 del 20/04/2016 avente ad oggetto Lavori di Pubblica Utilità Convenzione tra Comune di Canale Monterano e Tribunale di Civitavecchia

CONSIDERATA la prossimità di scadenza nonché la volontà di procedere al suo rinnovo

VISTE le richieste pervenute nei 5 anni di durata della suddetta convenzione riguardanti anche richieste per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 *bis* c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

RAVVISATA la necessità di ampliare la platea degli utenti

TENUTO CONTO della volontà di procedere ad attivare con il Ministero di Giustizia adeguata Convenzione per poter assicurare le prestazioni di cui ai lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 *bis* c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

CONSIDERATO che il Ministro della Giustizia, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica utilità ai sensi dell' art. 168 *bis* codice penale;

CONSIDERATO tuttavia che, rientrando tale forma convenzionale tra le ipotesi generiche di accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all'art.11 della legge 241/2000, la stessa è ascrivibile alla competenza della Giunta in virtù delle attribuzioni residuali attribuite alla stessa dal testo unico degli enti locali approvato con D.Lgs.vo 267/2000;

RITENUTO pertanto opportuno, necessario ed urgente, al fine di cristallizzare, all'interno dell'ordinamento comunale, l'attivazione di un istituto di primaria importanza, in chiave di fornitura di prestazioni a soggetti con temporanea criticità e bisognosi di riabilitazione, in riferimento anche all'art.27 della Costituzione, procedere alla formalizzazione di una delibera di approvazione dello schema di convenzione condiviso con il tribunale di Civitavecchia

Acquisiti favorevolmente i pareri ex art.49 del D.lgs.vo n.267/2000;

Con voti unanimi resi in forma palese:

## DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Canale Monterano ed il Tribunale di Civitavecchia per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 *bis* c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia allegata alla presente come parte integrante e sostanziale.

Di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della suddetta convenzione.

Di incaricare il Responsabile dei Servizi Interni Amministrativi dell'adozione degli atti di propria competenza relativi allo svolgimento dell'iniziativa ed all'eventuale assunzione dell'impegno di spesa.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.Lgs.vo n.267/2000, stante la necessità e l'urgenza di assicurare la prestazione dei relativi servizi.

**PARERI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N° 267**

**PARERE:** Favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente su deliberazione dell'organo esecutivo che non sia un mero atto di indirizzo.

Il Responsabile del Servizio interessato  
F.to Prezioso Patrizio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco**  
F.to Bettarelli Alessandro

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. Santopadre Marcello

---


## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,  
attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), ed è stata comunicata con nota protocollo n. \_\_\_\_\_ in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

Dalla Residenza comunale, li 31-08-2021




**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Prezioso Patrizio

---

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio, giusta attestazione del Responsabile del servizio, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni.
- E' divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i (trascorsi 10 giorni della pubblicazione).
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Dalla Residenza comunale, li .....




**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. Santopadre Marcello

---

*La presente è copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo.*

CANALE MONTERANO, li \_\_\_\_\_



**Il Segretario Comunale**  
Dott. Santopadre Marcello